

**REGOLAMENTO N. 20 DEL 26 MARZO 2008 IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DEI RISCHI, COMPLIANCE ED ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E 191, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.****ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, in attuazione degli articoli 87 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”).

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 4 soggetti:

- [ANIA \(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici\)](#);
- [AIIA \(Associazione Italiana Internal Auditors\)](#);
- [Poste Vita S.p.A.](#);
- [Studio legale Ciavarella](#).

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell’Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

**OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Poste Vita S.p.a., con riferimento al Regolamento congiunto Consob - Banca d’Italia emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del TUF, richiede di specificare se le disposizioni del nuovo Regolamento ISVAP siano applicabili anche ai prodotti finanziari assicurativi ed auspica un coordinamento tra le discipline delle Autorità preposte alla tutela del risparmio.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice delle assicurazioni, l’ambito di applicazione del Regolamento include l’intera attività svolta dalle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla tipologia di prodotti distribuiti.  
La previsione di requisiti organizzativi, di controllo interno e di gestione dei rischi, così come la regolamentazione della funzione di *compliance* e dell’esternalizzazione rientrano infatti nella disciplina regolamentare finalizzata alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, che necessariamente include tutte le attività aziendali, in quanto suscettibili di produrre impatto sull’impresa, in termini sia di stabilità che reputazionali.

## OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

### Articolo 2 (Definizioni)

#### Lettera f)

ANIA propone di aggiungere, nell'ambito della definizione di esternalizzazione il riferimento alla circostanza che le attività esternalizzabili siano solo quelle "riconducibili alla sua attività tipica", al fine di escludere dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni alcune attività, quali i servizi generali (pulizia, cancelleria, ...).

Proposta non accolta. L'impostazione del Regolamento è quella di graduare la disciplina applicabile all'esternalizzazione in ragione della rilevanza del servizio, senza, però, escludere ogni forma di regolamentazione di quelle attività che, seppur marginali, in assenza di *outsourcing* sarebbero svolte direttamente dall'impresa. Ciò implica, naturalmente, l'esclusione dei servizi del tipo di quelli richiamati dall'ANIA.

#### Lettera g)

ANIA richiede di confermare la corrispondenza tra il concetto di "gruppo", di cui alla lettera g), e quello di "gruppo assicurativo" recata dalle successive norme del Regolamento.

Proposta accolta. Viene inserito, in tutte le disposizioni rilevanti, il riferimento al "gruppo assicurativo".

#### Lettera p)

ANIA richiede di specificare che gli *stress test* possono essere basati alternativamente, o congiuntamente, anche su analisi quantitative.

Proposta accolta.

ANIA richiede di integrare l'articolo in esame con la seguente definizione di "area operativa" o meglio di "struttura operativa": "una direzione o un ufficio incaricato di svolgere attività commerciali" (o, ancor meglio, utilizzando un'espressione diffusa nella pratica di mercato, "linee di *business*"). Ciò anche al fine di facilitare una corretta collocazione, all'interno dell'organigramma aziendale, della funzione di *compliance*, il cui responsabile, in base all'articolo 24, comma 2, "non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di tali aree".

Proposta non accolta. Non appare necessaria l'introduzione di una specifica definizione di area operativa né la sua sostituzione, rinviandosi alla prassi e alle definizioni comunemente accolte nelle discipline aziendalistiche.

### Articolo 3 (Ambito di applicazione)

ANIA chiede di precisare che le disposizioni del Regolamento si applicano alle sole imprese aventi sede legale in Italia e che pertanto restano escluse dall'ambito di applicazione le compagnie con sede legale in uno Stato membro controllate da una società capogruppo italiana.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. Le imprese estere, infatti, non sono e non potrebbero essere dirette destinatarie delle disposizioni del Regolamento. Resta tuttavia fermo che, in base all'articolo 87 del Codice e alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 16 del 20 febbraio 2008 in materia di gruppi assicurativi, alla capogruppo compete l'adozione, anche confronti delle controllate estere, di tutti i provvedimenti necessari per consentire il rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo, incluse quelle previste in via generale dal presente Regolamento.

## Articolo 5 (Organo amministrativo)

### Comma 2, lettera e)

ANIA reputa che l'indicazione di una specifica tempistica (non inferiore all'anno) per la revisione da parte dell'organo amministrativo delle strategie di assunzione, valutazione e gestione dei rischi aziendali maggiormente significativi non sia coerente con i principi di autonomia gestionale delle imprese e propone di lasciare alle imprese la decisione circa la periodicità con cui procedere alla revisione.

Il testo è stato riformulato per chiarire che la cadenza almeno annuale riguarda la valutazione delle strategie in essere, al fine di decidere se procedere o no alla loro revisione in considerazione dell'impatto dell'evoluzione del *business* e del contesto esterno sulla esposizione ai rischi.

### Comma 2, lettera f)

ANIA osserva che l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione del compito di definire le "modalità di circolazione e raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, nonché le procedure di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei flussi informativi" prevede la definizione di procedure di dettaglio, secondo un approccio non coerente con l'attribuzione all'organo amministrativo di compiti di indirizzo strategico ed organizzativo; ritiene più opportuno farne richiamo tra i compiti dell'alta direzione.

Proposta parzialmente accolta. La norma è stata riformulata, attribuendo all'organo amministrativo la predisposizione di linee guida in materia di raccolta dei dati utili ai fini della vigilanza supplementare.

## Articolo 7 (Alta direzione)

### Comma 2, lettera c)

ANIA suggerisce di eliminare la previsione che attribuisce all'alta direzione il compito di "assicurare una adeguata gestione dei rischi di non conformità alle norme, programmando i relativi interventi gestionali", in quanto già ricompresa nella successiva lettera d), e tale da far ritenere erroneamente sussistente un potere di intervento e di indirizzo dell'alta direzione nei confronti della funzione di *compliance* e, soprattutto, dell'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Poste Vita S.p.a. ritiene opportuno un chiarimento in merito al significato operativo di “programmazione degli interventi gestionali relativi alla gestione dei rischi di non conformità alle norme”.

Proposte accolte. La lettera c) viene eliminata e la lettera d) conseguentemente riformulata.

## **Articolo 8 (Organo di controllo)**

### **Comma 2**

ANIA, con riferimento alla facoltà dell’organo di controllo di richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo, chiede di specificare che la stessa è compiuta “nei termini previsti dall’articolo 17 comma 1”, che prevede adeguati scambi informativi tra i vari organi e funzioni che svolgono compiti di controllo.

Proposta non accolta. La precisazione è già prevista dal richiamato articolo 17.

### **Comma 3, lettera g)**

ANIA propone di sostituire il riferimento ai collegamenti funzionali e informativi tra “i collegi sindacali” delle imprese del gruppo con quello tra gli “organi di controllo” di tali imprese.

Proposta accolta.

## **Articolo 10 (Cultura del controllo interno)**

### **Comma 2**

ANIA, con riferimento ai compiti dell’alta direzione, propone di sostituire il riferimento alla “attuazione” della cultura del controllo con quello di “promozione” della cultura stessa.

Proposta accolta.

## **Articolo 13 (Funzione per la produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza supplementare)**

ANIA chiede di prevedere espressamente la possibilità di individuare la funzione preposta alla produzione dei dati per la vigilanza supplementare all’interno delle funzioni aziendali già esistenti, per evitare che si debba procedere alla costituzione di una ulteriore funzione.

L’osservazione non richiede modifiche al testo. Peraltro, la circolare 456 del 6 novembre 2001 già prevedeva l’individuazione di tale funzione. Le imprese, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono attribuire tale funzione ad una unità organizzativa appositamente dedicata o ad una struttura aziendale già esistente.

## **Articolo 15 (Funzione di revisione interna)**

### **Comma 4**

ANIA propone di modificare il comma 4 nella parte in cui prevede la necessità di definire, nell'ambito dei piani di revisione predisposti per l'approvazione dell'organo amministrativo, la frequenza dell'*audit*. Osserva, infatti, che la predisposizione dei piani di *audit* secondo una logica di tipo *risk based* prevista dalle migliori pratiche di settore richiede di identificare i processi da sottoporre ad *audit* – in un contesto di risorse non illimitate – in base alla rilevanza del rischio, piuttosto che secondo una predeterminata frequenza di intervento.

Anche AIAA suggerisce di modificare la disposizione in tal senso, segnalando che in base agli standard professionali dell'*internal auditing* risulta più appropriata la dichiarazione dei criteri o dei fattori di rischio che vengono considerati per la pianificazione degli interventi, con una eventuale modifica della frequenza, successivamente all'emersione di fattori rilevanti.

Proposta accolta. La nuova formulazione non contiene più il richiamo alla frequenza, ma, privilegiando la predisposizione di piani di *audit* secondo una logica *risk based*, richiede che il piano descriva i criteri con cui vengono identificati i processi da sottoporre ad *audit*.

### **Articolo 16 (Esternalizzazione della funzione di revisione interna)**

ANIA ritiene che le ridotte dimensioni e le caratteristiche operative che sono riconosciute per consentire l'esternalizzazione della funzione di revisione interna dovrebbero essere indicate come condizioni disgiunte e non cumulative, come peraltro successivamente indicato nell'articolo 25 per l'esternalizzazione della funzione di *compliance*.

Proposta non accolta.  
Le condizioni per l'esternalizzazione sono rimaste immutate rispetto a quanto previsto nella circolare n. 577 del 2005. La disciplina dell'esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, *risk management* e di *compliance* è omogenea e richiede che entrambi i requisiti debbano essere sempre presenti. Di conseguenza è stato riformulato l'articolo 25.

### **Articolo 18 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi)**

#### **Comma 2, lettera h)**

ANIA osserva che tra i rischi elencati dalla norma è presente il "rischio legale", i cui elementi costitutivi coincidono con le finalità della funzione di *compliance*, con l'eccezione del "rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o da mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali", che sembrerebbe lasciato nell'ambito delle competenze della funzione di *risk management*. Inoltre, ritiene che la funzione di *compliance* dovrebbe occuparsi anche dei "mutamenti sfavorevoli del quadro normativo". Propone, infine, l'eliminazione, nell'ambito della definizione di "rischio legale", del riferimento ai "danni reputazionali", in quanto di apparente sovrapposizione con il "rischio reputazionale", di cui alla successiva lettera i).

Proposta parzialmente accolta. Premesso che l'indicazione dei rischi di cui all'articolo 18 ha carattere non tassativo, la nozione di "rischio di non conformità" è stata rivista al fine di ricomprendervi il rischio di eventuali mutamenti sfavorevoli del quadro normativo.

### **Articolo 20 (Stress test)**

Poste Vita S.p.a. osserva che, rispetto alla previgente circolare 577, è stato eliminato il riferimento all'obiettivo degli *stress test* ("valutare l'impatto sulla sua analisi finanziaria di

andamenti sfavorevoli dei fattori di rischio, singolarmente considerati o combinati in un unico scenario”), chiedendo se l’eliminazione sia da intendersi come un ampliamento dell’ambito di analisi.

L’osservazione non richiede modifiche al testo. L’indicazione degli obiettivi degli *stress test* è infatti presente nella definizione di cui all’articolo 2, lettera p).

## Articolo 22 (Obiettivi della verifica di conformità alle norme)

### Comma 2

ANIA ritiene che la funzione di *compliance* non dovrebbe essere coinvolta in attività di verifica della corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri.

Proposta non accolta. Il richiamo alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale, nonché di corretta esecuzione dei contratti esprime la necessità che le imprese prestino particolare attenzione al rapporto con gli assicurati/danneggiati in quanto “patrimonio” dell’impresa da preservare, anche per non incorrere in danni reputazionali.

## Articolo 23 (Funzione di *compliance*)

ANIA osserva che i compiti attribuiti dal Regolamento alla costituenda funzione di *compliance*, in alcune imprese, sono già assolti da altre funzioni aziendali ed evidenzia la possibilità di sovrapposizioni tra la funzione di *compliance* e altre funzioni, quali la revisione interna, l’organizzazione, l’ufficio legale e il *risk management*, nonché l’organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Propone, inoltre, l’introduzione della possibilità, per le imprese di assicurazione di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa, di affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle strutture esistenti incaricate della gestione dei rischi o a soggetti terzi, tra cui altre imprese di assicurazione ovvero organismi associativi di categoria.

Proposta non accolta. Secondo quanto previsto all’articolo 23, comma 5 del Regolamento, le imprese possono organizzare la funzione di *compliance* valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa o mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali, fatta salva anche la possibilità di esternalizzazione alle condizioni previste dal Regolamento, che non contemplano in ogni caso l’esternalizzazione a organismi associativi.

### Comma 1

ANIA con riferimento all’attribuzione alla funzione di *compliance* del compito di “verificare” che l’organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’articolo 22, ritiene che il termine “verificare” sia distintivo delle attività di revisione interna e, quindi, per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività, propone di modificarlo con il termine “valutare” o similari.

Proposta accolta.

ANIA rileva che la separazione tra funzione di *compliance* e quella di revisione interna risulta eccessivamente restrittiva per le imprese, sia perché l'indipendenza della prima può essere garantita anche in caso di posizionamento all'interno della seconda, sia perché in contrasto con il principio di proporzionalità ed autonomia delle imprese nell'implementazione di idonei modelli gestionali ed organizzativi.

Anche AIIA segnala che, in considerazione della omogeneità dei termini impiegati dal Regolamento per definire ruoli e attività rispettivamente delle due funzioni, si potrebbero verificare delle sovrapposizioni tali da generare disfunzioni nel sistema dei controlli e propone l'eliminazione del comma 8 (e, di conseguenza, dell'articolo 41, comma 3).

Proposte non accolte.

La funzione di revisione ha un compito di generale supervisione sull'intero sistema dei controlli; proprio tale sovraordinazione giustifica la differenziazione dalla funzione di *compliance*, anch'essa sottoposta a verifica da parte dell'*audit* interno.

### **Comma 3, lettera a)**

ANIA ritiene che l'identificazione in via continuativa delle norme applicabili all'impresa e la valutazione del loro impatto sui processi e sulle procedure aziendali siano già svolte rispettivamente dall'area legale e da quella di organizzazione; propone, quindi, di modificare la norma con la formulazione "qualora costituita in forma di specifica unità organizzativa, la funzione di *compliance* collabora a identificare in via continuativa le norme applicabili all'impresa e a valutare il loro impatto sui processi gestionali e le procedure aziendali".

Proposta non accolta. L'attività della funzione di *compliance* non può infatti differenziarsi in ragione della circostanza che essa sia costituita o meno in forma di specifica unità organizzativa.

### **Comma 3, lettera b) e c)**

AIIA ritiene che nel Regolamento sia presente una possibile sovrapposizione tra il responsabile della funzione di *compliance* e il responsabile della revisione interna, in quanto ad entrambi sarebbero attribuiti i compiti di attuare una visione indipendente dello stato del rischio; suggerisce, pertanto, una diversa impostazione, dalla quale emerga con maggiore chiarezza l'attribuzione al responsabile della funzione di *compliance* di funzioni maggiormente ispirate ad una gestione diretta del rischio di non conformità.

Di conseguenza, richiede di modificare le lettere b) e c).

ANIA ritiene che le attività richiamate dalle disposizioni di cui alle lettere b) e c) già rientrino nel novero delle attività di competenza della funzione di revisione interna; in particolare, per la lettera c), che dispone che la funzione di *compliance* "verifica l'efficacia degli adeguamenti organizzativi" propone di modificare il testo, prevedendo che essa "valuta che le misure organizzative conseguenti alle modifiche suggerite siano state adottate".

Proposte parzialmente accolte. Il testo del comma 3, lettera c) viene riformulato.

### **Comma 5**

Poste Vita S.p.a. chiede se nell'ambito dell'autonomia organizzativa lasciata alle imprese per la costituzione della funzione di *compliance*, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali, sia ammessa la costituzione della funzione all'interno di un ufficio

preesistente (ad esempio Ufficio Legale) e se, in tale caso, l'indipendenza della funzione possa essere garantita dal collegamento funzionale con l'ufficio preesistente e dal rapporto gerarchico con entità non operative (ad esempio Alta direzione).

Proposte non accolte. Nell'ambito della autonomia organizzativa delle imprese, il comma 5 prevede che le imprese possano affidare compiti di *compliance* a risorse appartenenti ad altre unità aziendali, garantendone, in quest'ultimo caso, l'indipendenza attraverso la presenza di adeguati presidi per assicurare separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse.

Va, altresì, garantita la sussistenza in capo al responsabile della funzione di *compliance* delle condizioni di cui all'articolo 24, comma 2. Il responsabile della funzione non deve essere, infatti, posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

ANIA, con riferimento alla possibilità di organizzare la funzione di *compliance* "mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre funzioni aziendali", a condizione che l'indipendenza della funzione sia assicurata "attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse", richiede di eliminare quest'ultima previsione regolamentare in quanto di difficile realizzabilità pratica.

Proposta non accolta. La separatezza dei compiti e la necessità di prevenire conflitti di interesse costituiscono requisiti essenziali per garantire l'indipendenza della funzione.

### **Comma 6**

ANIA ritiene che diversi compiti assegnati alla funzione di *compliance* sarebbero tipici di altre funzioni aziendali (revisione interna, ufficio legale, *risk management*) e, segnalando la possibile sovrapposizione tra tali organismi e la *compliance*, chiede l'eliminazione della previsione di separatezza della funzione di *compliance* "dalle altre funzioni di controllo", ritenendo preferibile non vincolare le imprese a scelte organizzative predeterminate.

Proposta non accolta. Si conferma l'esigenza di garantire la separatezza della funzione di *compliance* rispetto alle altre funzioni di controllo, ferma restando la piena collaborazione tra le stesse prevista dall'articolo 17.

## **Articolo 24 (Responsabile della funzione di *compliance*)**

### **Comma 2**

ANIA, con riferimento ai requisiti di autorevolezza del responsabile della funzione di *compliance*, suggerisce di specificare tale requisito attraverso un "riporto funzionale" ad un membro dell'alta direzione privo di responsabilità operative (ad esempio amministratore delegato o direttore generale).

ANIA propone, pertanto, di modificare la formulazione dell'articolo 24, comma 2, prevedendo che "Il responsabile della funzione ha riporto diretto ad un membro dell'alta direzione che non ha responsabilità diretta di strutture operative o, se è egli stesso membro dell'alta direzione, non ha responsabilità diretta di strutture operative".

Proposta non accolta. L'attuale formulazione dell'articolo 24, comma 2, è idonea a garantire i medesimi requisiti di autorevolezza e indipendenza. Inoltre, analogamente a quanto previsto per la funzione di revisione interna, questa Autorità reputa imprescindibile il collegamento del responsabile della funzione di *compliance* con l'organo amministrativo nel suo complesso.

## **Articolo 25 (Esteralizzazione della funzione di *compliance*)**

### **Comma 2**

Poste Vita S.p.a. chiede se, nel caso di accentramento della funzione di *compliance* a livello di gruppo, il referente incaricato di curare i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo possa essere identificato nell'ambito della funzione di revisione interna.

Tale possibilità è esclusa. Come previsto dall'articolo 23, comma 8, anche all'interno del gruppo deve sussistere separata tra funzione di revisione interna e di *compliance*.

ANIA, con riferimento al referente incaricato di curare i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo, chiede di limitarne i compiti ad una attività di "adattamento" delle politiche elaborate dalla funzione accentrata di gruppo alle caratteristiche della singola partecipata e di ammettere la possibilità che il referente possa essere individuato tra le risorse aziendali già disponibili.

Le osservazioni non richiedono modifiche al testo.

Si osserva, comunque, che lo stesso referente svolge una funzione di supporto per il responsabile di gruppo, ai fini dell'applicazione delle politiche delineate a livello di gruppo alle caratteristiche della specifica realtà aziendale della singola partecipata.

## **Articolo 27 (Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo)**

### **Comma 1**

ANIA propone di riformulare la disposizione al fine di rendere maggiormente chiaro che le entità del gruppo tenute a rispettare le disposizioni di cui ai capi III e IV sono esclusivamente quelle con sede legale in Italia, soggette alla vigilanza dell'ISVAP.

Proposta accolta.

### **Comma 2**

ANIA ritiene che per i gruppi di società operanti su diversi mercati l'istituzione dei flussi informativi previsti possa porsi in contrasto con gli obblighi derivanti alle singole società del gruppo da disposizioni specialistiche di settore o da normative in vigore nei paesi esteri in cui queste operano (ad esempio normativa applicabile alle quotazioni o disciplina dell'*insider trading*). Ritiene, pertanto, necessaria una espressa precisazione in tal senso.

Proposta parzialmente accolta. La formulazione della disposizione è stata modificata al fine di tenere conto di possibili ostacoli normativi derivanti dalla legislazione dei paesi in cui hanno sede le controllate estere.

### Comma 3

ANIA suggerisce di prevedere che la capogruppo svolga compiti di validazione preventiva solo dei “sistemi” e non anche delle “procedure” di controllo, intese come insieme di regole operative che definiscono lo svolgere dei processi.

Proposta non accolta. In base all'articolo 87 del Codice delle assicurazioni i meccanismi di controllo interno del gruppo assicurativo devono includere procedure adeguate per la verifica e quantificazione dei rischi a livello del gruppo; ciò richiede la piena integrazione di tali procedure, la cui responsabilità è rimessa alla capogruppo.

### Comma 4

ANIA riterrebbe utile specificare che il potere attribuito alla capogruppo di “attivarsi” per lo svolgimento di accertamenti nei confronti della società del gruppo implica la possibilità che tali accertamenti siano svolti anche tramite le funzioni di *internal auditing* di tali società.

Proposta accolta. Il testo viene conseguentemente riformulato.

### Articolo 28 (Comunicazioni all'ISVAP)

Poste Vita S.p.a. chiede se il verbale del consiglio di amministrazione relativo alla valutazione della relazione annuale da inviare all'ISVAP debba essere trasmesso unitamente a tale relazione.

La previsione secondo cui la documentazione deve essere sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo non determina l'obbligo di trasmissione del relativo verbale.

ANIA chiede chiarimenti relativamente alla relazione da inviare annualmente all'ISVAP con riferimento agli accertamenti effettuati sulle società controllate in forza dell'articolo 27, comma 4, e, in particolare, se gli interventi da riportare siano solo quelli condotti dalla funzione di revisione interna o anche tutti quelli condotti dalle altre funzioni aziendali.

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 in materia di gruppi assicurativi, il comma 4 è stato eliminato, in quanto la relativa previsione è rifluita nel citato Regolamento. Resta comunque inteso che gli interventi da riportare nella relazione includono anche quelli condotti da altre funzioni aziendali.

### Articolo 29 (Esterneizzazione di attività)

Lo studio legale Ciavarella chiede in che modo sia compatibile il Regolamento, che ha per destinatarie dirette le imprese di assicurazione, con il disposto dell'articolo 6 del Codice delle assicurazioni secondo cui sono sottoposti alla vigilanza dell'ISVAP anche i soggetti che, su incarico delle imprese, realizzano in *outsourcing* attività incluse nel ciclo aziendale assicurativo.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il regolamento, in linea con l'articolo 6 del Codice, prevede che l'ISVAP possa esercitare specifici poteri nei confronti del fornitore, quali l'accesso in qualsiasi momento ai suoi locali ed alla documentazione relativa all'attività esternalizzata (articolo 32 lettera f) e le verifiche atte a garantire che l'esecuzione dell'attività esternalizzata avvenga nel rispetto delle disposizioni di vigilanza (articolo 34.)

Lo Studio Legale Ciavarella chiede se l'attività di gestione e liquidazione sinistri su mandato delle imprese costituisca attività essenziale o importante ai sensi dell'articolo 30 e se detta attività possa essere svolta da intermediari assicurativi iscritti nella sezione B del registro degli intermediari di assicurazione, dubitando, in caso positivo, della compatibilità con il principio di autonomia dell'attività di mediatore contenuto nell'articolo 2 lettera d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e, più in generale, con le norme poste dal Codice delle assicurazioni a tutela della trasparenza e correttezza nell'esecuzione del mandato (articoli 120 e 117).

Il Regolamento definisce come attività essenziali o importanti quelle la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio oppure comprometterebbe gravemente i suoi risultati finanziari, la sua stabilità o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati. In tale nozione è indubbiamente ricompresa l'attività di liquidazione dei sinistri, in quanto direttamente attinente alla prestazione del servizio nei confronti degli assicurati.

Quanto alla possibilità di affidare attività di gestione e di liquidazione dei sinistri a soggetti iscritti nella sezione B del RUI, si osserva che l'intermediario iscritto nella sezione B agisce su incarico del cliente, collabora con il cliente stesso alla copertura dei rischi e lo assiste nella determinazione del contenuto dei contratti. E' dunque, un fiduciario dell'assicurato e non un mandatario dell'impresa.

ANIA chiede di precisare il concetto di "svuotamento" dell'attività dell'impresa, chiarendo il rapporto tra tale nozione e la previsione dell'articolo 29, comma 2, che prevede che non possa in ogni caso essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi.

ANIA segnala, in ogni caso, che il divieto della cessione in *outsourcing* dell'attività assuntiva non sarebbe previsto dalla regolamentazione europea, né dal documento del Joint Forum sull'Outsourcing.

Le osservazioni non richiedono modifiche del testo.

L'assunzione dei rischi rappresenta l'attività che connota in maniera unica l'impresa di assicurazione e come tale non può essere oggetto di esternalizzazione.

Ai sensi del Codice delle assicurazioni, l'attività assicurativa - definita come "assunzione e gestione dei rischi" dall'articolo 1, lettera c) - può essere esercitata dalle sole imprese autorizzate. I divieti imposti dal Regolamento mirano a impedire sia la violazione di tale norma (articolo 29, comma 2), che la sua elusione (articolo 29, comma 1), attraverso la riduzione delle imprese a "scatole vuote" che deleghino a soggetti terzi la totalità delle loro funzioni.

### **Articolo 30 (Esternalizzazione di attività essenziali o importanti)**

Lo studio legale Ciavarella chiede di definire la nozione di "attività essenziali o importanti" di cui è permessa l'esternalizzazione, anche in termini di distinzione dalle "altre attività" disciplinate dall'articolo 37.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. La definizione di "attività essenziali o importanti" è recata dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

## Articolo 31 (Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori)

### Comma 1, lettera f)

ANIA propone la modifica dei criteri di selezione dei fornitori, prevedendo che l'impresa valuti solo la "adeguata professionalità ed esperienza nel settore", in relazione alla oggettiva difficoltà di valutare "onorabilità e capacità finanziaria" dei fornitori diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

Proposta non accolta. Si ritiene che adeguate procedure di selezione non possano prescindere da verifiche sullo *status* del fornitore, con riferimento, ad esempio, all'assenza di pregressi stati di insolvenza o fallimento, da effettuare sulla base di modalità rimesse alla autonomia delle imprese.

ANIA propone di operare una distinzione fra esternalizzazione verso la capogruppo o altre società del gruppo e verso soggetti terzi rispetto al gruppo, considerando che l'esternalizzazione di alcune attività all'interno dei gruppi è generalmente effettuata nell'ottica di economie di scala e comporta maggiore garanzia di affidabilità e omogeneità delle procedure di controllo.

Chiede, pertanto, di escludere le società appartenenti al gruppo dall'ambito di applicazione delle norme previste per l'esternalizzazione di attività aziendali a società esterne al gruppo stesso.

Proposta parzialmente accolta. La esclusione dell'esternalizzazione verso entità del gruppo dall'ambito della nuova disciplina non può trovare accoglimento, in quanto implicherebbe il disconoscimento dei rischi operativi che accompagnano sempre la cessione in *outsourcing* e dei possibili effetti di contagio all'interno del gruppo. Tuttavia, per tenere conto della attività di direzione e coordinamento svolta dalla capogruppo sulla controllata/*outsourcer*, l'articolo 33 è stato riformulato.

ANIA ritiene in contrasto con le funzioni dell'organo amministrativo, che dovrebbero essere di mero indirizzo strategico ed organizzativo, la determinazione dei criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell'onorabilità e della capacità finanziaria e l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (*service level agreement*).

L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si tratta, infatti, di criteri generali, la cui concreta attuazione è poi rimessa all'alta direzione.

## Articolo 32 (Contratto di esternalizzazione)

Lo studio legale Ciavarella suggerisce di modificare il contenuto dell'articolo 32, che detta il contenuto necessario degli accordi di esternalizzazione, nonché la sua formulazione, suggerendo che essa consista in una serie di prescrizioni rivolte alle imprese e non nella determinazione del contenuto del contratto.

Proposta accolta.

L'articolo 32 è stato riformulato indicando non già i contenuti minimali del contratto, bensì richiedendo alle imprese di garantire che siano soddisfatte alcune condizioni ritenute necessarie sia per l'efficienza del servizio sia per lo svolgimento dei compiti di vigilanza dell'Autorità.

### **Articolo 33 (Controllo sulle attività esternalizzate)**

ANIA propone che quanto disposto nell'articolo 33 in materia di controlli sul fornitore sia applicato alle sole attività essenziali ed importanti.

Suggerisce, inoltre, che l'esternalizzazione all'interno dei gruppi sia esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento, non ritenendo che, ad esempio, una partecipata possa svolgere un'attività di controllo sulla capogruppo a cui è stata esternalizzata una determinata attività.

Il primo ordine di osservazioni non richiede modifiche al testo. L'impostazione del Regolamento è quella di disciplinare l'intero ambito delle esternalizzazioni. In merito alla seconda osservazione si è ritenuto di valorizzare il solo rapporto tra impresa/controllante e fornitore/controllato.

### **Articolo 34 (Poteri di intervento dell'ISVAP)**

#### **Comma 2**

Lo studio legale Ciavarella propone di eliminare l'inciso "può imporre all'impresa di modificare il contratto", di cui al comma 2, e di specificare i motivi per cui l'Autorità potrebbe imporre all'impresa di recedere dal contratto.

Proposta non accolta. I motivi che giustificano la richiesta di recesso sono già indicati dall'articolo 34, comma 2 .

Con riferimento agli articoli 32, 33 e 34, chiede se essi si applichino esclusivamente alle attività ritenute "essenziali o importanti" o anche alle "altre attività" di cui all'articolo 37.

Le disposizioni citate si impongono per la generalità delle esternalizzazioni. Per la esternalizzazione delle attività essenziali ed importanti l'articolo 30 prevede, poi, ulteriori cautele.

### **Articolo 35 (Comunicazione in caso di esternalizzazione di attività essenziali o importanti)**

ANIA, considerando la finalità meramente conoscitiva della comunicazione, ritiene eccessivo l'obbligo di comunicazione preventiva e propone di sostituirla con una comunicazione tempestiva, immediatamente successiva all'esecuzione del contratto.

Proposta non accolta. L'obbligo di comunicazione preventiva è finalizzato a garantire all'Autorità la possibilità di un intervento tempestivo in caso di profili di criticità. Tale impostazione è peraltro coerente con la posizione che va delineandosi nella direttiva Solvency II.

Poste Vita S.p.a. chiede di confermare l'interpretazione per cui la comunicazione all'ISVAP non deve essere effettuata in sede di "rinnovi" contrattuali alle stesse condizioni e se, in tal caso, la revisione del compenso sia da ritenersi un "cambiamento rilevante".

L'individuazione della rilevanza dei cambiamenti è rimessa alla responsabilità delle imprese.

### **Articolo 37 (Comunicazioni in caso di esternalizzazione di altre attività)**

Con riferimento alle comunicazioni in caso di esternalizzazione di "altre attività", ANIA richiede di escludere da tale segnalazione i contratti di esternalizzazione relativi ad attività non tipicamente assicurative e, per i restanti contratti, ad esclusione di quelli relativi ad attività essenziali o importanti, prevedere l'obbligo di trasmissione per i soli contratti con corrispettivi che superino una determinata soglia di rilevanza quantitativa.

Proposta non accolta. L'impostazione del Regolamento è quella di regolamentare in modo omogeneo il complesso delle attività esternalizzate, fatta salva l'imposizione di specifici obblighi per quelle "essenziali e importanti".

### **Articolo 38 (Disposizioni transitorie)**

ANIA chiede che il termine previsto per la trasmissione all'ISVAP del prospetto riepilogativo dei contratti in vigore non sia inferiore a 180 giorni e riguardi l'esternalizzazione delle sole attività essenziali o importanti.

Trattandosi di attività ricognitiva, il termine, per tutte le attività esternalizzate, è fissato in 120 giorni.

### **Articolo 41 (Entrata in vigore)**

ANIA propone, in merito all'istituzione della funzione di *compliance*, di prevedere almeno un anno di tempo dalla pubblicazione del Regolamento. Chiede inoltre di non prevedere obblighi di separatezza della funzione di *compliance* dalla funzione di revisione interna.

Quanto alla separazione tra la funzione di *compliance* e quella di revisione, si tratta, come detto, di previsione che assume particolare rilevanza nell'impostazione complessiva del Regolamento e, pertanto, non modificabile. Il termine per la costituzione della funzione di *compliance* e quello per la separazione dalla funzione di revisione interna è fissato al 1° gennaio 2009.

Con riferimento alle norme sull'esternalizzazione, ANIA chiede di specificare che le stesse debbano essere applicate esclusivamente ai contratti ancora da stipulare.

Proposta non accolta. Le imprese dovranno adeguare, entro i termini previsti, la propria attività tanto pregressa quanto futura.